

STATUTO

Art. 1. - E' costituita l'Associazione "ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEL TAUNUS".
con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. Con sede in Numana (An) Via delle Acacie 74

Art. 2. - L'associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere ogni iniziativa che consenta di migliorare la qualità della vita nel villaggio Taunus di Numana (An) promuovendo la partecipazione, l'aggregazione, la solidarietà e quindi stimolare l'interesse degli iscritti alla vita nel villaggio nonché salvaguardare l'ambiente circostante il villaggio stesso

Per il raggiungimento dello scopo:

Monitorerà e stimolerà l'operato delle istituzioni pubbliche e private che con le loro scelte possono incidere sulla vita del villaggio e denuncerà eventuali disservizi o inerzia degli Enti stessi

Si proporrà come punto di riferimento per rappresentare il parere dei proprietari dandone voce e dignità

Promuoverà sondaggi e stipulerà convenzioni con esercizi commerciali e non

Potrà organizzare manifestazioni, feste e compiere ogni altra attività necessaria al raggiungimento dello scopo sociale.

Quale mezzo di comunicazione principale, ancorché non esclusivo, utilizzerà la posta elettronica..

Art. 3. - L'associazione è offerta a tutti i proprietari, *loro coniugi, genitori e figli maggiorenni*, di immobili nel villaggio Taunus denominati: Taunus 1 Taunus 2 di Numana(An) e Taunus 3 di Sirolo(An) ed ogni altro immobile all'interno del villaggio che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Art. 4. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, con domanda del richiedente con parere favorevole deliberato dal Consiglio direttivo che dovrà contenere: Cognome Nome, indirizzo ove situata la proprietà, indirizzo di residenza e mail di contatto. La qualifica di socio decorrerà dalla data di delibera di ammissione.

Art. 5. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo potrà deciderne la cancellazione. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 30/06, se deliberata, comporterà l'automatica perdita della qualifica di socio

Art. 6. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Non avranno diritto di voto i soci non in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 7. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- quote associative
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi sono costituiti da contributi statali, regionali e comunali nonché da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione e fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8. - L'anno finanziario inizia il 1° Giugno e termina il 31 Maggio dell'anno successivo

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Agosto

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 9. - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- Il Vice presidente
- Il segretario

Art. 10. - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto,. Essa è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria presso la sede sociale o in altra località ritenuta idonea su richiesta del Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti ma delibera con la maggioranza dei presenti che rappresenti almeno un quarto degli associati.

Hanno diritto al voto, tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, alla data di convocazione, qualora prevista

I soci possono rilasciare delega di partecipazione ad altro socio. Ogni socio può essere portatore di massimo 10 deleghe

La convocazione va fatta almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea a mezzo posta elettronica.

Art. 11. – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Elegge il Consiglio direttivo,
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Il Presidente e il Segretario dovranno sottoscrivere il verbale finale. In caso di loro assenza Vi provvederanno i consiglieri più anziani.

Art. 12. – Il consiglio direttivo è composto da 6 membri, i quali eleggono il Presidente, Il Vice Presidente e il Segretario

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 5 anni.

Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, i restanti consiglieri provvederanno alla loro sostituzione per cooptazione. I nuovi consiglieri rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato dell'intero consiglio. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due decade l'intero consiglio.

Art. 13. – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione Si riunisce quando convocato da:

- il presidente;
- da almeno 3(tre) dei componenti il consiglio, per richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi sociali;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali;
- decidere l'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi
- stabilisce i regolamenti per il funzionamento dei servizi ai soci ed a eventuali terzi e le relative norme e modalità
- stipulare contratti e convenzioni

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere sull'apposito libro.

Art. 14. – Il presidente dura in carica cinque anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. E' eletto dai soci fondatori all'atto della costituzione dell'associazione e successivamente dal consiglio direttivo.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Nel caso di Sua assenza o impedimento i poteri a Lui conferiti verranno esercitati dal Vice Presidente

Art. 15. – Il segretario ha il compito di coordinare l'attività del Consiglio direttivo e di predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea nonché proporre regolamenti interni

Art. 16. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 17. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 18. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.